

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2005)(1)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<, tramite le Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<alle Amministrazioni provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;

c) il comma 7 è abrogato.

Note:

1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.